



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI  
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**Responsabile di settore Simona VOLTERRANI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 11558 - Data adozione: 06/07/2021**

Oggetto: Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/07/2021

Numero interno di proposta: 2021AD013093

## LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’area delle funzioni locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare:

- l’art. 57, che disciplina a decorrere dal 2021 il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, stabilendo che la nuova disciplina si applica a partire dall’anno 2021;

- l’art. 54, comma 4, che prevede che *“L’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all’art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*;

- l’art. 56, comma 1, che prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”*;

RICHIAMATI altresì gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999, che stabiliscono le norme per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale dirigente;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”* con cui è stato avviato il riordino delle funzioni svolte dalle province, prevedendo che lo Stato e le Regioni, ciascuno secondo le rispettive competenze procedessero all’attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni non fondamentali ed in particolare l’art. 1, comma 96, che prevede *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge (...)”*;

DATO ATTO che:

- con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 *“riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”*, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante *“disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011”*, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 *“Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .”*, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 *“Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.”*, dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42, *“Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”* e dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, *“Legge di stabilità per l’anno 2018”*, la Regione Toscana ha dato attuazione alla legge 56/2014, dettando tra l’altro disposizioni (all’art. 9), nel quadro dei principi contenuti nella l. 56/2014, in materia di salario accessorio del personale trasferito presso la Regione;
- con i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016 sono state inquadrare 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016:
- in applicazione della succitata normativa nazionale regionale, negli anni 2016 e 2017 all’interno del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sono state create specifiche partizioni destinate esclusivamente al personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015;
- con legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che prevede che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’art. 23 comma 4, lettere a) e b), del*

- decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.*” E che tale disciplina si applica al personale trasferito presso la Regione Toscana, nell'ambito dei processi di riordino istituzionale di cui alla legge 56/2014, incluso negli allegati D e D bis della l.r. 22/2015;
- con il DPCM 8 marzo 2019 “*Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane*” sono stati determinati i parametri per l'applicazione del richiamato art. 1, comma 800, della l. 205/2017;
  - dai dati riportati nell'allegato A al succitato DPCM si evince il rispetto dei parametri da parte della Regione Toscana ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017;
  - con decisione di Giunta regionale n. 34 del 25.06.2019 avente ad oggetto “*Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017*”, la Giunta, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 08.03.2019, ha autorizzato, a partire dall'anno 2018, l'incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, nella misura massima consentita;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, all'art. 23 il comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1 ultimo periodo: “*(...) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*”;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, nel quale sono dettate disposizioni applicative

dell'art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

DATO ATTO che in sede di quantificazione preventiva l'Amministrazione, in attesa delle necessarie indicazioni di carattere operativo aveva ritenuto attenersi al limite storico riservandosi di procedere all'adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV con cui, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN DEL 15.07.2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avente ad oggetto *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”*, si forniscono indicazioni di carattere operativo per l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 previsto dall'art. 33 del succitato d.l. 34/2019 ed in particolare:

1) calcolo del valore medio 2018: il valore medio è il quoziente tra:

a. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;

b. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;

2) Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”* Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

ATTESO che:

- Il valore delle risorse per il trattamento economico accessorio dell'anno 2018 utili ai fini del calcolo del valore medio del trattamento accessorio di tale anno ammontano a € 7.950.935 , come risulta dal decreto dirigenziale n. 11473 del 10.07.2019 avente ad oggetto “*quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018*” con l’aggiunta delle risorse di cui all’art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 (€ 176.877);
- i dipendenti in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio erano composti da 103 unità;
- il valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018, al netto delle risorse di cui all’art. 1, comma 6, del CCNL 12.02.2002, ammonta pertanto a € 77.194 €;
- ai fini del calcolo dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio, sono pari a 87 unità; a fronte, i dipendenti in servizio nell’anno 2020 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali erogati assommano a 80,98 unità;

RILEVATO, pertanto, che per l’anno 2020 si conferma il valore “storico” del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, pari a € 8.014.561;

RICHIAMATA la decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 avente ad oggetto “*Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata*”;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 17 del 02.11.2020 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2020*” nella quale si confermano gli indirizzi espressi con le richiamate decisioni di Giunta regionale nn. 32 e 34 del 25.06.2019;

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e di cui all’art. 1 comma 236, della legge 208/2015;

DATO ATTO che il valore limite riferito all’anno 2016 previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, è quantificato in complessivi € 8.014.561;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 9684 del 01.07.2020 avente ad oggetto “*Quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2019*”;

EVIDENZIATO che con il predetto decreto dirigenziale n. 9684/2020 le risorse aventi carattere ricorrente incluse nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del citato D.lgs. 75/2017 erano quantificate in € 9.487.908 dettagliate come risulta dalla seguente tabella:

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2019 – quantificazione consuntiva	
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.254.137
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	- 1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	- 1.238.129
totale	9.487.908

**Tabella 1**

DATO ATTO che:

- in aggiunta alle risorse già inserite nel fondo dell'anno 2019 di cui alla tabella 1, devono essere computate per l'anno 2020, in applicazione dell'art. CCNL 23/12/1999 art. 26, c.1 lett.g) del CCNL ulteriori risorse per € 1.206, corrispondenti ai ratei della R.I.A. in godimento del personale cessato nell'anno 2019;
- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2019 operata con il citato decreto dirigenziale n. 9684/2020) ammontano a complessivi € 3.103.503, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	TOTALE
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	1.238.129
Totale	3.103.503

**Tabella 2**

DATO ATTO pertanto che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2020 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 9.489.114, così dettagliate:

<b>fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 – quantificazione consuntiva</b>	
<b>Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017</b>	
Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
totale	9.489.114

Tabella 3

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2020 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in sede consuntiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.474.553 e che pertanto è necessario operare sulle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2020 una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO che in aggiunta alle risorse di cui alla tabella 3:

- a decorrere dall'anno 2018 sono computate nel fondo le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, quantificate, sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta con decisione n. 32 del 17.06.2019, in € 198.236;
- a decorrere dall'anno 2018, in applicazione dell'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sono incrementate di un importo pari all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 relativo ai dirigenti, per un importo complessivo pari a € 176.877;
- per l'anno 2020 le risorse di cui all'art. 26, comma 1, lett. i) del CCNL 23.12.1999 relativi ai compensi maturati nel corso del 2020 per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa, ammontano a € 10.662;

DATO ATTO pertanto che le risorse che formano il fondo dell'anno 2020 – quantificazione consuntiva – ammontano a € 8.400.336 e sono così composte:

<b>QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020</b>	
Descrizione	Importo
<b>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</b>	
CCNL 23/12/1999 art.26	7.252.404
CCNL 12.02.2002 art. 1	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Art. 56, c1, CCNL 2016-2018	176.877
<b>Totale</b>	<b>12.967.730</b>
<b>Decurtazioni del fondo/parte fissa</b>	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.474.553
<b>Totale</b>	<b>-4.578.056</b>
<b>Risorse variabili</b>	
CCNL 23/12/1999 art.26	<b>10.662</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>8.400.336</b>

Tabella 4

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 succitato per l'anno 2020 ammontano a € 7.409 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

DATO ATTO che in applicazione degli indirizzi di cui alla succitata decisione di Giunta regionale n. 32 del 25.06.2019 l'importo delle risorse dell'anno 2020 da rendere indisponibili alla contrattazione ammonta a € 1.406.351 così ottenuto:

Valore delle risorse non disponibili alla contrattazione anno 2020 (decisione Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019)						
copertura dotazione organica			valore risorse			valore corrispondente alla "porzione" di dotazione organica non coperta nell'anno 2020 (valore unitario x posti non coperti)
dotazione organica	posti coperti (unità uomo/anno)	posti non coperti	importo risorse aventi carattere di certezza e stabilità, al netto delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, lett. e), del CCNL 12.02.2002	dotazione organica	valore unitario	
125	102,89	22,11	7.950.935 €	125	63.607 €	1.406.351 €

Tabella 5

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” che all’art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l’anno 2015 sulla determinazione dell’ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 “Legge finanziaria per l'anno 2007”;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 “Legge finanziaria per l'anno 2008”;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020 n 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11.01.2021 n. 2 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 “Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana”;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in sede consuntiva la quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell’anno 2020 come risulta dalla seguente tabella:

<b>QUANTIFICAZIONE IN SEDE CONSUNTIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2020</b>	
Descrizione	Importo

**Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

CCNL 23/12/1999 art.26	7.252.404
CCNL 12.02.2002 art. 1	197.302
CCNL 22/02/2006 art. 23	331.604
CCNL 14/05/2007 art. 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5	201.471
Applicazione ll.rr. nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877

**Totale 12.967.730**

**Decurtazioni del fondo/parte fissa**

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.474.553

**Totale -4.578.056**

**Risorse variabili**

CCNL 23/12/1999 art.26	<b>10.662</b>
------------------------	---------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>8.400.336</b>
---------------------------	------------------

Tabella 6

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo di € 198.236, calcolate secondo quanto indicato nella Decisione di Giunta regionale n. 34 del 25.06.2019;
3. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 2016-2018 per un importo pari a € 176.877;
4. di rendere indisponibile alla contrattazione, in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019, l'importo di € 1.406.351, corrispondente alla porzione di dotazione organica non coperta nell'anno 2020;
5. di rendere indisponibili alla contrattazione le somme corrispondenti alle economie da realizzare ai sensi dell'art. 71 del citato decreto legge 112/2008 quantificate per l'anno 2020 in 7.409 €;
6. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 2.846.024,46 per un totale di € 11.246.360,46 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente

*Allegati n. 1*

A

*Prospetto di copertura finanziaria*

*8055dd93ca90ef338ab73d3aa52fc9c0486c2561e84f6085dd257ffd505b17e3*

**CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**Positivo**

**CERTIFICAZIONE**